

---

Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10

**Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).**

(Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 18.02.2004 )

*Art. 1*

*Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), da ultimo modificato dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41, le parole " *La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite* " sono sostituite dalle seguenti: " *Il regolamento definisce* ".

*Art. 2*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.